

## **TI\_GERICHTE 36.2001.49 vom 29. Mai 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-05-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2001.49](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2001.49)

FR: TI\_GERICHTE 36.2001.49 du 29 mai 2001

IT: TI\_GERICHTE 36.2001.49 del 29 maggio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 49**

LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997 ribaditi da ultimo nel D.E. 14.11.2000). Di regola il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza (D.E. 14.11.2000). Va ancora rammentato come, ai sensi dell'art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l'accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall'esecutivo cantonale, nei seguenti casi: " a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza; b) delle persone soggette all'imposta alla fonte; c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.-- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa; d) altri casi particolari." In virtù del Regolamento della Legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'Istituto delle Assicurazioni sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi": " a) persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge; c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenze giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.-- secondo il biennio fiscale determinante; e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea di attività lucrativa per

riqualificazione o perfezionamento professionale; l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." (art. 67 RLCAMal) Per quanto d'interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.

2.4. Il sussidio è pari alla differenza tra la quota media cantonale ponderata, o il premio riconosciuto dell'assicuratore se è inferiore, e la quota minima a carico dell'assicurato. Al fine del calcolo del sussidio, il Consiglio di Stato determina per ogni assicuratore il premio riconosciuto per gli assicurati adulti, per gli assicurati in formazione di età compresa tra 18 e 25 anni e per gli assicurati fino all'età di 18 anni. Il premio riconosciuto è definito a partire dai premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nella situazione di franchigia ordinaria, approvati dal Consiglio federale per ogni singolo assicuratore e per il relativo anno di competenza giusta l'art. 61 cpv. 4 LAMal. Il premio riconosciuto considera un'equa proporzione tra il premio assicurativo obbligatorio delle cure medico-sanitarie comprendente la copertura del rischio di infortunio e quello senza la copertura dell'infortunio. Da rilevare ancora che se un assicuratore pratica più premi sul territorio cantonale, per la determinazione del premio riconosciuto per i sussidi fa stato il premio assicurativo di minore entità. La quota media cantonale ponderata, come detto base necessaria per la fissazione del sussidio, è calcolata a partire dai premi riconosciuti per ogni assicuratore e dal numero degli assicurati affiliati presso i singoli assicuratori. Il Consiglio di Stato stabilisce la quota media cantonale ponderata in base ai premi riconosciuti degli assicuratori che riuniscono, per principio, almeno i due terzi degli assicurati del Cantone. Sempre al Consiglio di Stato è data, in virtù dell'art. 34 della LCAMal, la facoltà di escludere dal calcolo della quota media cantonale ponderata gli assicuratori che propongono un premio sensibilmente superiore al valore medio cantonale riscontrato presso gli altri assicuratori. L'Esecutivo cantonale determina inoltre la quota media cantonale ponderata per assicurati fino all'età di 18 anni. Per l'anno d'interesse, ossia per il 2001, il Consiglio di Stato ha fissato con decreto esecutivo del 14 novembre 2000 (6.4.6.1.5) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi. L'esecutivo ha quindi fissato, in ulteriore decreto esecutivo sempre del 14 novembre 2000 concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2001, l'importo della quota media cantonale ponderata fissandola in CHF 2'850.- per gli adulti e CHF 800.- per i minorenni (art. 1 litt. B DE 14 novembre 2000 no. 6.4.6.1.7). Nello stesso DE sono stati fissati i limiti di reddito per la percezione dei sussidi che, nel caso di membri maggiorenni delle famiglie con 1 figlio, è fissato in CHF 34'000.-. La stessa normativa ha anche fissato la quota minima a carico degli assicurati sussidiati (art. 1 litt. D) ed ha fissato (litt. F) gli importi minimi annui di sussidio. In virtù dell'art. 36 della legge cantonale di applicazione alla LAMal il calcolo del contributo oltre la quota minima a carico dell'assicurato avviene secondo la regola seguente: " se p è maggiore o uguale a qmcp  $qmcp - (imp.min. + suss.min) \times (RD - LR2) + imp.min.$  LR1 - LR2 se p è minore a qmcp  $qmcp - (imp.min. + suss.min.) \times (RD - LR2) + imp.min.$ " LR1 - LR2 Dove le definizioni dei parametri sono le seguenti: " - quota media cantonale ponderata [qmcp] o premio riconosciuto dell'assicuratore [p]; - limite di reddito per il diritto al sussidio [LR1]; - limite di reddito per la partecipazione minima [LR2]; - reddito determinante dell'assicurato [RD]; - importo minimo di quota a carico dell'assicurato [imp.min.]; - importo minimo del sussidio [suss.min.]"

2.5. Nel concreto caso il calcolo del sussidio è avvenuto come dettagliato nelle osservazioni

dell'amministrazione, ossia partendo dalla quota del sussidio (CHF 2'850.-) cui è stata sottratta la quota minima, in applicazione della seguente formula:  $2850 - (600+200) \times (29'000-22'000) + 600$   $34'000-22'000$  Calcolo, quest'ultimo, che fornisce quale risultato l'importo di CHF 1795,8333, importo arrotondato a CHF 1795,80. Questa cifra va sottratta all'importo della quota media cantonale ponderata cifrata come detto in CHF 2'850.-. Il sussidio cui ha diritto ogni persona adulta formante la famiglia \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è quindi, partendo dal reddito fissato sulla base dei dati fiscali arrotondato come specificato (CHF 29'000.-), di CHF 1'054,20. Per il figlio \_\_\_\_\_ il calcolo parte invece da CHF 800.- di quota media ponderata per i minorenni (secondo il DE 14 novembre 2000, art. 1 litt. B) cui va dedotta la quota minima così calcolata:  $800 - (200+100) \times (29'000-22'000) + 200$   $34'000-22'000$  Per un risultato di CHF 491,666, arrotondato a CHF 491,65. La differenza e quindi l'importo sussidiabile ammonta allora a CHF 308,35. Per la figlia \_\_\_\_\_, in virtù dell'art. 48 LCAMal, il Cantone versa agli assicuratori presso i quali sono iscritti i figli esonerati dal pagamento dei premi in base alla presente legge, per ogni figlio esonerato, l'equivalente del premio applicato giusta l' art. 61 cpv. 3 LAMal, tuttavia solo fino all' ammontare massimo della quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a quello degli adulti. Questo importo, come visto, è pari a CHF 800.- al massimo. Partendo dalla base di reddito dedotta dalla tassazione relativa al periodo 1999/2000, arrotondato al mille franchi superiore come imposto dalla legge, le cifre dei sussidi sono state correttamente calcolate. Questo TCA deve ora esaminare se, in virtù dell'art. 67 RLCAMal, erano dati – nel caso specifico – gli estremi per la fissazione del reddito da parte dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali. In effetti, come indicato nelle considerazioni che precedono, in particolare come evidenziato dalla formula del calcolo, l'importo del sussidio dipende in maniera diretta dall'importo del reddito determinante dell'assicurato. 2.6. Nel caso concreto risulta, come indicato in precedenza che, i coniugi \_\_\_\_\_ sono stati oggetto di una tassazione per il periodo 1999-2000, che entra in considerazione per la fissazione degli importi limite per la concessione del sussidio della CM. Il reddito netto ritenuto dall'autorità fiscale (UT di \_\_\_\_\_) è stato di CHF 28'358.-, che arrotondato al mille franchi superiore ha permesso all'UAM di ammettere la richiesta di sussidio calcolata come alle osservazioni dell'ufficio a questo TCA ed ha permesso di fissare per ogni adulto della famiglia un sussidio di CHF 1'054,20, per il figlio maggiore un sussidio di CHF 308,35 e per la seconda figlia un sussidio sino ad un massimo di CHF 800.-. Il reddito lordo, parametro al quale ci si deve attenere in virtù del Regolamento citato, ammontava – secondo la citata tassazione - a CHF 59'316.-. Affinché possa essere ritenuta una diminuzione importante del reddito e quindi si possa procedere una nuova valutazione del reddito occorre che il guadagno lordo subisca una significativa modifica verso il basso. Nel caso specifico il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo l'art. 67 lett. m) RLCAMal appare invece aumentato nel corso degli ultimi mesi. In particolare nel corso del 2000 il salario lordo ammontava mensilmente a CHF 4'320.- cui si devono aggiungere gli assegni famigliari, mentre nel corso del 2001 ammontava a CHF 4'385.- cui, ancora, vanno aggiunti gli assegni famigliari. I redditi non hanno quindi subito, come rettamente segnalato dall'UAM una significativa diminuzione, anzi sono stati in leggera progressione rispetto a quelli degli anni precedenti come desumibile anche della dichiarazione fiscale per il periodo 1999 – 2000 richiamata agli atti. A giusta ragione quindi l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha ritenuto un reddito di CHF 29'000.- come desumibile dalla tassazione di riferimento, a seguito dell'arrotondamento imposto dalla legge al mille franchi superiore, ed ha fissato i sussidi ammessi secondo le basi di calcolo

più sopra citate. 2.7. Alla luce di quanto precede questo TCA deve concludere che i sussidi sono stati calcolati nel rispetto delle norme applicabili e correttamente fissati. Il ricorso va, di conseguenza, respinto senza carico di tasse e spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.